



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FACILITAZIONI VIAGGIO.

La facilitazione viaggio di cui al presente bando è prevista dagli articoli 71 e 72 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg., nonché dalla D.G.P. n. 113 di data 30.01.2020 come da ultimo modificata con D.P.G. n. 1404 di data 05.08.2022.

La **domanda di concessione di FACILITAZIONE DI VIAGGIO** a valere sull'anno scolastico in corso **va presentata alla Comunità della Val di Non** con sede in via C.A. Pilati n°17 – 38023 Cles (TN), **previo appuntamento da fissare contattando telefonicamente al n. 0463 601611 e chiedere di parlare con l'addetto dell'ufficio nr. 111 dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.**

**L'APPUNTAMENTO VA FISSATO TELEFONICAMENTE A PARTIRE DALLE 08:30 DEL
GIORNO LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 2025**

**ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO
VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2025.**

**L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di accogliere
ulteriori richieste fino alla data del giorno MERCOLEDÌ 10
DICEMBRE 2025
entro e non oltre le ore 16.00**

La documentazione è disponibile sul sito internet all'indirizzo: www.comunitavaldinon.tn.it e sugli albi telematici dei Comuni della Comunità Val di Non.

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda può essere presentata da:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne;
- lo studente maggiorenne.

La domanda di facilitazione viaggio deve essere sottoscritta dal richiedente per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma autografa unitamente alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO.

Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in un Comune appartenente al territorio amministrativo della Val di Non e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Le facilitazioni di viaggio possono essere riconosciute agli studenti ai quali risulti impossibile fruire giornalmente, in tempo utile, di un servizio di trasporto pubblico dalla propria residenza alla sede scolastica e viceversa, come di seguito meglio specificato.

L'intervento consiste in un contributo forfettario calcolato sulla base della distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. A tal fine non sono considerate tratte inferiori ai 2.000 (duemila) metri; tale misura costituisce franchigia nella determinazione del contributo e sarà calcolata sia per il tragitto di andata e per quello di ritorno.

L'importo del contributo è definito tenendo conto della condizione economica-patrimoniale familiare ICEF e può avere un importo massimo di euro 800,00 ad anno scolastico per studente. Nel caso di trasporto a favore di due o più figli contestualmente, le relative spese sono riconosciute per un unico tragitto.

Le facilitazioni di viaggio non sono concesse per necessità correlate ai rientri periodici in famiglia degli studenti convittori.

4. SPESA RICONOSCIUTA AI FINI DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è calcolata sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia (Km. 2), considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con D.G.P. n. 475 dd. 04.04.2025;
- rimborso chilometrico pari a euro 0,20 o a euro 0,10 in relazione alla condizione economica familiare ICEF, come meglio descritto nel successivo paragrafo).

5. MODALITA' DI CALCOLO

Le misure del beneficio sono determinate e di seguito riportate:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con Indicatore Famiglia della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,40, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a euro 0,20;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un Indicatore Famiglia della condizione economica ICEF superiore a 0,401, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando il rimborso chilometrico pari a euro 0,10

La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di € 800,00 ad anno scolastico per studente.

Nel caso di trasporto a favore di due o più figli contestualmente, le relative spese sono riconosciute per un unico tragitto.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO.

La Comunità della Val di Non, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria.

L'importo verrà erogato a seguito dell'accertamento degli effetti giorni di frequenza.

La liquidazione avverrà entro e non oltre il 31.12.2026.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA

Alla domanda di facilitazione viaggio va allegato l'Elaborato Indicatore ICEF FAMIGLIA – redditi anno 2024 (in modalità cartacea) rilasciato dagli Enti e CAAF accreditati della P.A.T.

Se tale documento non sarà allegato la domanda di facilitazione viaggio verrà calcolata in Fascia 2.

8. AGGIORNAMENTO INDICATORE ICEF FAMIGLIA

L'Indicatore famiglia ICEF è aggiornato alla data di scadenza del bando per la concessione degli assegni di studio al valore risultante dalla banca dati ICEF a tale data.

9. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

Successivamente alla data di scadenza del bando, l'importo dell'assegno potrà subire variazioni qualora vengano rettificati i dati già inseriti nel sistema, a seguito di controlli o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio, ovvero dei dati presenti nella domanda stessa, non sono previsti rimborsi in caso di variazioni che comportino un aumento dell'importo dell'assegno.

Al contrario, qualora dalle rettifiche emerga una variazione che comporti una diminuzione dell'importo spettante, sarà operata la riduzione corrispondente del beneficio.

10. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, e oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Comunque, in presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE

dott. Paolo Zanella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.